



DOCUMENTO

NOTE INTERPRETATIVE SULLA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ EX ART. 4 D.LGS. N. 139/2005

AREA DI DELEGA CNDCEC

Compensi professionali e
Deontologia

CONSIGLIERE DELEGATO

Pasquale Mazza

COMMISSIONE DI STUDIO

Deontologia

PRESIDENTE

Leonardo Carletti

DICEMBRE 2025



A cura della Commissione di studio “Deontologia”

Consigliere CNDCEC delegato

Pasquale Mazza

Presidente

Leonardo Carletti

Componenti

Michele Ballardini

Danilo Bernazzani

Fabio Canzoniere

Mirco Comparini

Domenico Del Rosso

Marcello Febert

Giovanna Florio

Loredana Giuliani

Serena Giuliano

Angelo Lanzilotti

Alexia Marziali

Felicia Mazzocchi

Antonio Mistretta

Renzo Pedevilla

Giorgio Piergiacomini

Eugenio Testoni

Luca Tinello

Maria Togo



Sommario

INTRODUZIONE	5
1. PREMESSA	7
2. PREROGATIVE DEGLI ORDINI TERRITORIALI E DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA. PRESCRIZIONE	9
3. LE INCOMPATIBILITÀ INDIVIDUATE DALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 28 GIUGNO 2005	10
3.1. La professione di notaio	10
3.2. La professione di giornalista professionista	11
3.3. L'attività d'impresa.....	11
Casistica13	
Caso 1 - Esercizio di attività d'impresa svolto direttamente dall'iscritto all'albo	13
Caso 2 - Iscritto all'albo socio di società semplice	14
Caso 3 - Iscritto all'albo socio di società in nome collettivo regolare o irregolare	14
Caso 4 - Iscritto all'albo socio accomandatario di società in accomandita semplice regolare o irregolare	14
Caso 5 - Iscritto all'albo socio accomandante di società in accomandita semplice	14
Caso 6 - Iscritto all'albo socio di società di capitali.....	15
Caso 7 - Iscritto all'albo socio accomandatario di società in accomandita per azioni	15
Caso 8 - Iscritto all'albo socio accomandante di società in accomandita per azioni	16
Caso 9 - Iscritto all'albo socio di società cooperative (artt. 2511 e ss., c.c.), mutue assicuratrici (artt. 2546 e ss. c.c.), società consortili (artt. 2615-ter ss. c.c.) e altri enti commerciali	16
Caso 10 - Iscritto all'albo non socio, ma consigliere delegato o presidente o amministratore unico o liquidatore di società di capitali o di società ed enti di cui al Caso 9 con ampi (o tutti) i poteri gestionali	16
Caso 11 - Iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali	16
Caso 12 - Iscritto all'albo socio unico di società di capitali illimitatamente responsabile	18
Caso 13 - Iscritto all'albo che esercita attività di revisione legale quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata	18
Caso 14 - Iscritto all'albo che esercita attività fiduciaria quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata	18
Caso 15 - Socio d'opera	19
Caso 16 - Iscritto all'albo titolare o membro di impresa familiare	19
Caso 17- Impresa agricola	19
3.4. L'attività di appaltatore di servizio pubblico	20
3.5. L'attività di concessionario della riscossione tributi	21



3.6. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore finanziario) .	21
4. INCOMPATIBILITÀ ED ESERCIZIO DI DETERMINATE PROFESSIONI E ATTIVITÀ	22
4.1. La professione di avvocato e di consulente del lavoro	22
4.2. Il consulente finanziario autonomo	22
4.3. Il mediatore civile e commerciale	23
4.4. Il procacciatore di segnalazioni o pregi	24
4.5. Lo spedizioniere doganale	24
4.6. L'operatore olistico	24
4.7. L'editore.....	25
4.8. L'agente di assicurazione.....	25
4.9. L'agente sportivo.....	25
4.10. Il dipendente pubblico.....	26
4.10.1. Il personale dipendente delle Agenzie Fiscali	28
4.10.2. Il professore e il ricercatore universitario	28
4.10.3. Il docente presso istituti scolastici pubblici	29
4.11. L'amministratore di condominio.....	29
4.12. Il Trust.....	29
5. I CASI DI ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 2.....	31
5.1 Attività d'impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservativa	31
5.2 Attività d'impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.....	32
5.3 Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico	33
6. DISPOSIZIONE TRANSITORIA	34



Introduzione

Il tema delle incompatibilità professionali costituisce uno dei cardini del sistema ordinistico e dello stesso principio di tutela dell'affidamento che la collettività ripone nella professione del dottore commercialista e dell'esperto contabile. La consapevolezza del ruolo sociale che essa riveste impone un costante impegno volto a garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza.

In tale prospettiva, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno aggiornare le presenti Note Interpretative, alla luce delle più recenti evoluzioni normative, giurisprudenziali e deontologiche, nonché delle nuove modalità di esercizio della professione.

L'articolo 4 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 rappresenta il riferimento fondamentale in materia di incompatibilità. Si tratta di una norma di garanzia, posta a tutela non solo del professionista, ma anche dell'interesse pubblico, affinché l'attività professionale si svolga in un quadro di autonomia e correttezza, al riparo da conflitti d'interesse o condizionamenti che possano comprometterne la funzione. Le incompatibilità, pertanto, non costituiscono un limite, ma una salvaguardia dell'indipendenza del professionista e, con essa, della fiducia della collettività.

Le trasformazioni intervenute negli ultimi anni - dall'introduzione delle società tra professionisti alla diffusione delle attività interdisciplinari - hanno reso necessario un aggiornamento organico delle interpretazioni elaborate nel 2012. La complessità delle nuove forme di esercizio richiede infatti un approccio equilibrato, capace di coniugare il rigore dei principi con la lettura delle dinamiche economiche e professionali contemporanee.

Il lavoro della Commissione di Studio "Deontologia" ha l'obiettivo di offrire agli Ordini territoriali, ai Consigli di disciplina e agli iscritti uno strumento chiaro, sistematico e coerente per l'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005.

Le Note non innovano la disciplina, ma ne propongono una lettura aggiornata e ragionata, fondata sull'esperienza maturata e sulla più recente elaborazione giurisprudenziale, nel rispetto della continuità istituzionale e della tassatività della norma. Esse mirano inoltre a fornire criteri uniformi di valutazione per le diverse fattispecie di incompatibilità, affinché l'attività di vigilanza degli Ordini territoriali si ispiri a coerenza, equità e trasparenza. La ricognizione delle principali casistiche e l'analisi delle situazioni potenzialmente confliggenti intendono prevenire incertezze interpretative e favorire un'applicazione omogenea dei principi su tutto il territorio nazionale.

Con l'aggiornamento del presente documento, il Consiglio Nazionale rinnova il proprio impegno a sostenere l'azione degli Ordini territoriali e a promuovere la cultura della deontologia come fondamento della professione.

L'indipendenza non è un concetto formale, ma un valore sostanziale che si traduce nella capacità del professionista di operare con autonomia di giudizio, senso etico e rispetto delle regole.



Con questo spirito, le Note Interpretative si propongono come guida e occasione di riflessione sul significato profondo della professione, sulla sua responsabilità sociale e sulla necessità di coniugare libertà e regole, competenza e integrità.

Pasquale Mazza

Consigliere Nazionale delegato area “Compensi
professionali e Deontologia”



1. Premessa

Il presente documento aggiorna le note interpretative relative all'incompatibilità, così come emanate dal Consiglio Nazionale, in ultimo in data 1° marzo 2012, recependo i recenti pronunciamenti in materia d'incompatibilità, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale e l'introduzione delle società tra professionisti.

L'art. 4 del d.lgs. 28/6/2005, n. 139 (pubblicato nella G.U. 19 luglio 2005, n. 166, S.O., di seguito anche "Decreto") reca, come noto, disposizioni in tema di incompatibilità per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito anche "Albo").

La norma ripropone la disciplina delle incompatibilità, precedentemente contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 27/10/1953, n. 1067 (per i Dottori Commercialisti) e nell'art. 3 del d.P.R. 27/10/1953, n. 1068 (per i Ragionieri Commercialisti), con alcune modifiche.

La formulazione letterale dell'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005 è la seguente:

"Art. 4. Incompatibilità.

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a) della professione di notaio;

b) della professione di giornalista professionista;

c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e) dell'attività di promotore finanziario.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione."

La norma, operando nei confronti dell'iscritto all'Albo una restrizione della generale libertà di iniziativa economica, introduce una limitazione di diritti costituzionalmente garantiti che trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista, nonché nel garantire la tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e la tutela dell'affidamento dei terzi e dei clienti.

In particolare, le limitazioni individuate dalla norma sono dirette ad evitare che lo svolgimento di attività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale, incidendo



negativamente sulla libertà di determinazione del professionista¹. In altri termini, l'espressa previsione di casi di incompatibilità con l'esercizio della professione trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione ad interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione².

Proprio perché strumentali al raggiungimento di un interesse superiore - l'interesse pubblico connesso all'esercizio delle attività professionali - le limitazioni individuate dall'art. 4 non violano i principi di uguaglianza sostanziale, di tutela dell'abilitazione professionale e, più in generale, di libertà dell'iniziativa economica sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3, 33 e 41 della Costituzione³.

Nondimeno, l'art. 4 racchiude i principi di legalità e di tassatività: l'emanazione di disposizioni in materia di incompatibilità è, infatti, attribuita in via esclusiva al legislatore di rango primario e non possono individuarsi, in via interpretativa, fattispecie dirette a limitare l'esercizio, da parte del professionista, di diritti soggettivi, ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla legge. In tal senso l'art. 4 deve ritenersi norma di stretta interpretazione, non ammettendosi, in alcun caso, interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l'ambito di applicazione⁴.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1, la professione degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è quindi incompatibile in presenza di un esercizio, anche non prevalente, né abituale, delle professioni e delle attività ivi richiamate. Nel caso in cui l'iscritto all'Albo sia iscritto anche in un altro Albo professionale la cui attività sia incompatibile ai sensi del primo comma dell'art. 4, sarà a carico del professionista l'onere della prova che all'iscrizione non corrisponde un effettivo esercizio della relativa attività.

Diversamente stabilisce il terzo comma dell'art. 4, ove è prevista l'incompatibilità a carico di *"tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione"*. Si tratta, dunque, di un generale e automatico recepimento delle incompatibilità previste in altri ordinamenti che prescindono dall'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività propria di tali ordinamenti. È questo, per esempio, il caso dell'*"impiegato dello Stato o della pubblica amministrazione"* in relazione al quale la presenza di incompatibilità è legata al *"divieto di cumulo con altri impieghi"* sancito all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁵.

¹ Sul punto, Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1976, n. 2848 in cui viene tra l'altro affermato che devono ritenersi incompatibili con l'esercizio dell'attività professionale non quelle attività caratterizzate dalla loro attitudine a produrre reddito, ma piuttosto quelle ritenute *"idonee a incidere negativamente sulla libertà del professionista"* e che *"tale idoneità può, di volta in volta, derivare dall'essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell'esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero infine, dai poteri che esse comportano in chi le esercita"*.

² Si veda anche Cass. civ., sez. un., sentenze 24 marzo 1981, n. 1143 e 11 aprile 1981, n. 2119.

³ Ciò è stato chiarito dalla Cassazione che ha evidenziato come tali restrizioni si ricollegano a libere scelte del cittadino e trovano fondamento, come già evidenziato, nell'esigenza di garantire la piena autonomia professionale in relazione a interessi di ordine generale. Si evidenzia, peraltro, che l'art. 41 Cost., nell'affermare la libertà di iniziativa economica privata, ammette espressamente che questa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

⁴ Si veda PROIETTI - COLAVITTI - COMOGGIO - POLICE, *Dottori commercialisti ed esperti contabili*, Milano, 2009, 232.

⁵ Vd. *infra* par. 3.10.



Occorre osservare come tutti i casi di incompatibilità si configurino solo rispetto all'esercizio della professione degli iscritti all'Albo, non già con la mera assunzione della qualifica. In particolare, con il superamento dell'esame di Stato una persona fisica ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; la qualità per l'iscrizione all'Albo si acquista parimenti con il superamento del citato esame. Da ciò deriva che un soggetto consegue comunque la qualifica di dottore commercialista o di esperto contabile e gli è riconosciuta la competenza di cui all'art. 1 dell'Ordinamento Professionale, ma non può "esercitare" se non è iscritto all'Albo. Quindi, in tale fattispecie, occorre distinguere tra "qualità", che rimane nel tempo, e "attività", che può modificarsi a seconda dell'esercizio concreto o meno della professione. In tal senso, l'art. 34, ultimo comma, del d.lgs. n. 139/2005 dispone la facoltà di iscriversi nell'elenco dei non esercenti per coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità ex art. 4. D'altra parte, la mancata iscrizione in tale elenco non fa perdere la qualifica utile all'iscrizione all'Albo.

È dunque possibile affermare che, per la professione di cui all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è incompatibile con altre attività l'"esercizio" della stessa e non la qualifica professionale prevista, che non viene meno per tale motivo (e in linea di principio, mai).

La nozione di "esercizio" utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005, sia per l'esercizio della professione sia per il concorrente e incompatibile esercizio di altre attività, attiene ad un concreto esercizio di fatto di dette attività. La nozione di esercizio è propria e specifica ai fini della disposizione in questione e, dunque, la stessa è slegata da altri contesti previsti dall'ordinamento giuridico in generale e dal codice civile in particolare.

Concludendo, nell'analisi dei casi di incompatibilità occorre porre a confronto attività oggettivamente svolte e non mere qualità assunte, convenendosi che, in caso di mancato concreto esercizio (ad esempio, ragioniere commercialista contemporaneamente notaio che non esercita, ovvero agente di commercio iscritto all'apposito elenco che non esercita e simili), non può ravvisarsi incompatibilità.

2. Prerogative degli Ordini Territoriali e dei Consigli di disciplina. Prescrizione

L'art. 12, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 139/2005 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine territoriale, l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti.

Poiché tra i requisiti di legge rientra anche l'assenza di cause di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a verificare la presenza di tali cause in occasione della verifica periodica annuale prevista dalla norma citata, ovvero ogni qualvolta abbia notizia di situazioni da cui possono discendere cause di incompatibilità.

Nel caso in cui accerti che la causa di incompatibilità sia ancora in essere, il Consiglio dell'Ordine opererà nel rispetto delle previsioni del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore.

Laddove, invece, la causa di incompatibilità sia stata già rimossa, configurandosi in ogni caso una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere a comunicare tempestivamente il caso al competente Consiglio di Disciplina ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare ex artt. 49 e ss. del Decreto.

L'accertamento in sede disciplinare potrà essere effettuato entro e non oltre il termine di cinque anni, previsto quale termine prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 139/2005.

3. Le incompatibilità individuate dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005

Il primo comma dell'art. 4 di cui trattasi prevede l'incompatibilità "*con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

a) della professione di notaio;

b) della professione di giornalista professionista;

c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e) dell'attività di promotore finanziario".

La formulazione della norma suggerisce come l'incompatibilità si applichi anche nel caso di prestazioni occasionali e/o non prevalenti, dunque marginali rispetto all'attività svolta nell'esercizio della professione riconducibile all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3.1. La professione di notaio

L'esercizio in concreto e di fatto della professione è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, regolata dalla l. 16/2/1913, n. 89, soltanto qualora quest'ultima sia contemporaneamente e concretamente di fatto esercitata⁶.

⁶ L'onere di provare il "non esercizio" di tale attività grava sul professionista e gli elementi probatori a sua discolpa devono essere valutati dagli organi disciplinari.

3.2. La professione di giornalista professionista

Per giornalista professionista si intende il soggetto, iscritto all'apposito albo, che esercita in modo continuativo ed esclusivo un'attività di tipo intellettuale, provvedendo alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo critico; in mancanza di una definizione giuridica di attività giornalistica nella legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, si rinvia alle definizioni elaborate dalla giurisprudenza⁷.

L'esercizio della professione di giornalista è riservato ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 26 della l. n. 69/63 ossia ai giornalisti professionisti e ai giornalisti pubblicitari.

Le due categorie di soggetti differiscono per le modalità di esercizio della professione giornalistica: esclusiva e continuativa per il giornalista professionista; non occasionale, retribuita, ma non esclusiva per quella di pubblicitario. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicitari coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Dunque, come può osservarsi, il Legislatore consente espressamente al soggetto iscritto in qualità di pubblicitario di esercitare altre professioni intellettuali; in coerenza con tale previsione deve leggersi la disposizione di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), che limita la previsione di incompatibilità al solo caso di esercizio della professione di giornalista professionista.

3.3. L'attività d'impresa

La lettera c) dell'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005 prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione con *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale ... dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliari delle precedenti"*.

Il tenore letterale della norma rinvia alle definizioni di imprenditore, commerciale e agricolo, poste dagli artt. 2082, 2083, 2135 e 2195 del codice civile ed è proprio a tali norme che si deve fare riferimento per dare una corretta interpretazione delle cause di incompatibilità in commento.

Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell'art. 4, le incompatibilità sussistono anche in presenza di un esercizio non prevalente, né abituale, delle professioni e delle attività richiamate. Nel caso dell'esercizio dell'attività d'impresa i requisiti della non prevalenza e della non occasionalità devono ritenersi soddisfatti in maniera implicita. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 2082 c.c., è imprenditore colui che *"esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi"*, dovendosi intendere per *"professionalmente"*

⁷ In particolare, si vedano: Cass. 1° febbraio 1996, n. 889; Cass., 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166 e Cass., 23 novembre 1983, n. 700.



l'esercizio abituale e non occasionale di una determinata attività produttiva, ancorché non si tratti di attività unica o principale.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento professionale devono ritenersi incompatibili anche i c.d. atti isolati di commercio, i quali, diversamente, non darebbero luogo alla qualifica di imprenditore per mancanza del requisito della abitualità.

L'attività, comunque, per essere ritenuta incompatibile, deve essere concretamente svolta.

A tal fine, in presenza di "qualità imprenditoriale" dovranno essere valutati eventuali elementi probatori tesi ad acclarare sostanzialmente e incontrovertibilmente che non vi è stato esercizio quali, a titolo esplicativo ma non esaustivo:

- posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi);
- posizione IVA inattiva;
- posizione CCIAA e IVA attiva, ma assenza di costi, ricavi e investimenti indispensabili;
- assenza di luogo di svolgimento dell'attività, se necessario;
- dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciate da terzi a titolo di prova).

I suddetti elementi, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono essere valutati comunque nel loro insieme.

Nonostante la non chiara formulazione della disposizione, si ritiene che, affinché l'attività di impresa risulti incompatibile con l'esercizio della professione, debbano ricorrere sia la condizione dell'esercizio "*in nome proprio o altrui*", sia la condizione dell'esercizio "*per proprio conto*". Pertanto, ogni qualvolta non siano soddisfatte entrambe le condizioni l'incompatibilità deve essere esclusa⁸.

Come evidenziato, dunque, l'incompatibilità opera in presenza di esercizio dell'attività d'impresa:

- a) in nome proprio e per conto proprio. È questo il caso dell'**imprenditore individuale**;
- b) in nome altrui e per conto proprio. È questo il caso dell'**imprenditore occulto**, in presenza del quale si realizza una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato. Vi è, infatti, da un lato, il soggetto (imprenditore palese o

⁸ Un atto giuridico è compiuto:

- in nome proprio, quando il soggetto agente spende il proprio nome nel compimento di un atto giuridico a prescindere dalla circostanza che:
 - a) gli effetti sostanziali conseguenti dallo stesso siano riconducibili alla sua volontà o ai suoi interessi;
 - b) gli effetti giuridici si producano in capo ad esso o ad altri;
- in nome altrui, quando, nel traffico giuridico, si spende il nome di un soggetto terzo diverso dal soggetto agente, con la conseguenza che gli effetti giuridici dell'atto posto in essere si producono, di regola, direttamente in capo a tale soggetto terzo;
- per conto proprio, quando gli effetti giuridici e sostanziali conseguenti all'atto giuridico posto in essere dal soggetto agente (direttamente o per il tramite di un rappresentante) soddisfano la propria volontà, i propri fini, i propri interessi;
- per conto altrui, quando gli effetti giuridici e sostanziali conseguenti all'atto giuridico posto in essere (in nome proprio o in nome altrui) soddisfano la volontà e gli interessi di una persona terza che ha conferito al soggetto agente il potere di sostituirlo ad essa nel compimento di un atto giuridico.



prestanome) che compie in nome proprio gli atti di impresa e, dall'altro, il soggetto (imprenditore indiretto o occulto) che somministra al primo i mezzi finanziari necessari e, di fatto, dirige l'impresa.

Da quanto premesso si deduce che l'incompatibilità deve essere esclusa nel caso di assunzione del **mandato senza rappresentanza** (art. 1705 c.c.), in quanto l'attività viene svolta in nome proprio, ma per conto altrui. Se ne deduce, a maggior ragione, che l'incompatibilità è esclusa anche nel caso dell'iscritto **institore⁹ o procuratore dell'imprenditore**, in quanto l'attività viene svolta sia in nome che per conto altrui.

Occorre infine tener presente che la norma estende l'incompatibilità all'attività di intermediazione e alla figura del mediatore, con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermediazione e ogni figura di mediatore.

Mette conto precisare che in tale ipotesi non rientra la diversa attività di mediazione per la quale si rinvia al successivo punto 4.3.

Casistica

È possibile – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – rappresentare i casi relativi all'**esercizio dell'attività d'impresa** ritenuti maggiormente rappresentativi. Nell'analisi della casistica restano fermi e prioritari tutti i principi sopra enunciati.

Caso 1 - Esercizio di attività d'impresa svolto direttamente dall'iscritto all'albo

Fattispecie: le ipotesi più frequenti evidenziano le figure del rappresentante di commercio, procacciatore di affari, commerciante all'ingrosso, agente di assicurazione, promotore finanziario, mediatore creditizio e agente in attività finanziaria o assicurativa oppure commerciale, ecc.)¹⁰.

Si precisa che nella fattispecie in commento rientra anche l'esercizio non prevalente, né abituale, delle attività sopra elencate.

Soluzione: poiché l'esercizio dell'attività d'impresa è in nome proprio e per proprio conto, la stessa deve ritenersi incompatibile.

Nota: si segnalano come rientranti in questa fattispecie i casi in cui l'iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto, per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione.

⁹ L'art. 2203 c.c. prevede che "è institore colui che è preposto dal titolare dell'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa". La procura institoria, pertanto, evidenzia implicitamente un mandato che si attegga a corretta veste giuridica per l'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

¹⁰ Vd. *infra* par. 3.8 e 3.9.



Caso 2 - Iscritto all'albo socio di società semplice

Fattispecie:

- a) esercizio di attività non imprenditoriali e non agricole da parte di una società semplice di cui l'iscritto all'albo è socio (esempio: studio professionale costituito in forma di società semplice).

Soluzione: l'attività è compatibile.

- b) esercizio di impresa agricola in forma di società semplice di cui l'iscritto all'albo è socio.

Soluzione: l'attività è incompatibile nel caso in cui l'iscritto all'Albo sia in possesso della qualifica IAP¹¹.

Nota: si veda, con riferimento all'impresa agricola, la causa di esclusione esemplificata al paragrafo 5.1 delle presenti note interpretative (*"Attività d'impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative"*).

Caso 3 - Iscritto all'albo socio di società in nome collettivo regolare o irregolare

Soluzione: l'attività è incompatibile.

Caso 4 - Iscritto all'albo socio accomandatario di società in accomandita semplice regolare o irregolare

Soluzione: l'attività è incompatibile.

Pronto Ordini: PO 29/2024

Caso 5 - Iscritto all'albo socio accomandante di società in accomandita semplice

Fattispecie: la figura del socio accomandante, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività di impresa in quanto lo stesso, ai sensi dell'art. 2320 c.c., non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari.

Soluzione: l'attività è compatibile, salvo verificare se al socio accomandante è stata conferita una procura speciale per un determinato affare.

Nota: l'art. 2320 c.c. prevede il divieto del socio accomandante di compiere atti di amministrazione ovvero di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale; nel caso in cui il socio accomandante contravvenga a tale divieto, lo stesso è investito della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, assumendo di fatto le vesti di socio accomandatario. Di conseguenza, qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto accomandante gestisca, amministri o liquidi anche attraverso prestanomi o fiduciari, la valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo al materiale esercizio

¹¹ Vd. *infra* Caso 17.

e non alla veste formale della partecipazione societaria, con obbligo di ulteriore attivazione dei connessi procedimenti nelle competenti sedi giudiziarie e/o disciplinari.

Caso 6 - Iscritto all'albo socio di società di capitali

Fattispecie: valgono le considerazioni svolte al precedente Caso 5, con riferimento al socio accomandante di S.a.s., intendendosi sostituite le parole “socio di società di capitali” alle parole “socio accomandante”.

Soluzione: l'attività è compatibile.

È da ritenersi compatibile quindi lo status di socio di società di capitali, anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto alla attività di conduzione della società. È sempre da privilegiarsi la distinzione tra proprietà e conduzione, identificando la compatibilità della prima in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, in fatto, oltre che in diritto, a terze persone rispetto all'iscritto.

Ne deriva che la compatibilità dell'attività professionale con la partecipazione non irrilevante in una società di capitali dipende dal rigore con cui viene assolto il ruolo di socio, che può essere paragonato a quello del socio accomandante di S.a.s..

Nota: qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo a tali circostanze, sulla base dei criteri esposti al Caso 11 [in tema di iscritto socio e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali]. Assume particolare rilievo, in questa ipotesi, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, talché l'iscritto è da considerarsi incompatibile nel caso in cui si ingerisca in qualunque modo nella gestione della società, anche solo formulando direttive di indirizzo che alterino l'indipendenza di giudizio e l'autonomia che la legge assegna all'organo amministrativo. In tal senso, è da considerare attività gestoria anche quella derivante dal ricorso alle assemblee dei soci da parte degli amministratori per assumere direttive e, in via di principio, quando lo statuto lo preveda espressamente, assegnando alle assemblee compiti deliberanti su questioni ordinariamente ad appannaggio degli amministratori.

Caso 7 - Iscritto all'albo socio accomandatario di società in accomandita per azioni

Nella società in accomandita per azioni la gestione dell'impresa è rimessa esclusivamente ai soci accomandatari, di diritto amministratori (art. 2455, co. 2, c.c.).

Soluzione: l'attività è incompatibile.



Caso 8 - Iscritto all'albo socio accomandante di società in accomandita per azioni

Fattispecie: la figura del socio accomandante, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività di impresa.

Soluzione: l'attività è compatibile.

Nota: Qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto accomandante gestisca, amministri o liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, la valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo al materiale esercizio e non alla veste formale della partecipazione societaria, con obbligo di ulteriore attivazione dei connessi procedimenti nelle competenti sedi giudiziarie e/o disciplinari.

Caso 9 - Iscritto all'albo socio di società cooperative (artt. 2511 e ss., c.c.), mutue assicuratrici (artt. 2546 e ss. c.c.), società consortili (artt. 2615-ter ss. c.c.) e altri enti commerciali

Fattispecie: valgono tutte le considerazioni riportate al Caso 6 (in tema di socio di società di capitali).

Soluzione: l'attività è compatibile.

Caso 10 - Iscritto all'albo non socio, ma consigliere delegato o presidente o amministratore unico o liquidatore di società di capitali o di società ed enti di cui al Caso 9 con ampi (o tutti) i poteri gestionali

Soluzione: l'attività è compatibile.

Nota: l'Ordine territoriale dovrà accertare che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito:

- a) un interesse economico prevalente dell'iscritto, come definito al Caso 11 (*"Iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al punto Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali"*);
- b) una situazione di influenza dominante, dimostrata da atti o fatti, che possono prescindere dal conforto di rapporti giuridici e/o di parentela o affinità.

In tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.

Caso 11 - Iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali

Fattispecie: l'interesse economico è prevalente quando l'iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società. L'interesse economico è prevalente, altresì, quando l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'iscritto.

Tale influenza o controllo si ravvisa in presenza di tutte le situazioni di cui all'art. 2359 c.c.

In particolare:

- la nozione di “controllo” individua una situazione per effetto della quale un soggetto è in grado con la propria volontà di incidere sull’attività economica di una determinata società. Di conseguenza, la situazione di controllo può verificarsi per diverse cause:
 - partecipazione maggioritaria al capitale di una società (controllo di diritto);
 - partecipazione minoritaria, la quale tuttavia consente di far prevalere la propria volontà nell’assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina di amministratori e di sindaci, l’indirizzo amministrativo alla società (controllo di fatto);
 - particolari vincoli contrattuali (finanziamento, locazione d’azienda, fornitura) che assicurano al soggetto la direzione amministrativa della società (controllo esterno);
- la cd. “influenza rilevante o notevole” sussiste quando la volontà dell’iscritto socio possa essere impeditiva, anche di fatto, della diversa volontà degli altri soci pur se quest’ultima rappresenti quella della maggioranza. Detta influenza è tale anche quando la partecipazione consente al socio di condizionare, di fatto o di diritto, le decisioni che la maggioranza sarebbe in grado di assumere. Per analogia, infine, la si può altresì riferire al concetto già noto di “influenza notevole”, già utilizzato per le società collegate di cui all’art. 2359, terzo comma, c.c.

Soluzione: si ravviserà incompatibilità con l’esercizio della professione in tutti quei casi in cui sarà possibile riscontrare da comprovati elementi sostanziali che il presidente o l’amministratore unico o il consigliere delegato o il liquidatore, con ampi o tutti i poteri, di una società di capitali eserciti un controllo diretto o di fatto o esterno sulla stessa, o anche solo una influenza come innanzi delineata. Nota 1: l’Ordine territoriale dovrà accertare che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito:

- a) un interesse economico prevalente dell’iscritto;
- b) una situazione di influenza dominante, dimostrata da atti o fatti, che possono prescindere dal conforto di rapporti giuridici e/o di parentela o affinità.

In tali casi l’attività sarà considerata incompatibile.

Nota 2: per quanto riguarda l’incompatibilità con la carica di consigliere con poteri limitati in società di capitali nelle quali il potere decisionale spetti al Consiglio di amministrazione e solo taluni poteri vengano delegati ai consiglieri, questa è da ritenersi esclusa in ragione dell’influenza rilevante che il socio amministratore può esercitare. Infine, si deve ritenere compatibile la carica di liquidatore, a condizione però che la società non abbia adottato in alcun modo l’esercizio temporaneo delle attività d’impresa e, dunque, l’attività dell’iscritto abbia carattere meramente liquidatorio.

Pronto Ordini: PO 70/2011 – 141/2015 – 68/2017 – 175/2017 - 18/2019 – 116/2019 - 5/2020 – 183/2020 – 202/2021 – 227/2021 – 236/2021 – 243/2021 - 145/2022 – 149/2022 – 100/2024 – 34/2025

***Caso 12 - Iscritto all'albo socio unico di società di capitali illimitatamente responsabile***

Fattispecie: il socio unico illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2325, co. 2, c.c. e dell'art. 2462, co. 2, c.c., risponde solidalmente e in via subordinata alla previa escussione della società, delle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di terzi.

Soluzione: si ritiene che la posizione di socio unico illimitatamente responsabile di società di capitali sia incompatibile con l'esercizio della professione solo quando ad essa si abbini un concreto esercizio di attività d'impresa da parte dell'iscritto, attraverso poteri (di fatto o di diritto) gestori, ravvisandosi in tal caso un esercizio dell'attività d'impresa per conto proprio, fattispecie rientrante tra quelle incompatibili in base ai casi precedenti.

Caso 13 - Iscritto all'albo che esercita attività di revisione legale quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata

Fattispecie: l'iscritto all'albo è socio gerente e illimitatamente responsabile in società di persone o socio di società di capitali aventi ad oggetto la revisione legale dei conti, essendo contemporaneamente unico amministratore o presidente o consigliere delegato o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri di amministrazione e, in entrambi i casi, detiene un interesse economico prevalente o meno. La società deve essere iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Soluzione: l'attività è compatibile.

È fatta salva la compatibilità della partecipazione del professionista in società commerciali, di persone e di capitali, come socio e/o amministratore aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni relative alla revisione legale dei conti, ancorché il professionista assuma la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tale conclusione deriva dal chiaro disposto della Direttiva 2006/43/CE e dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i quali – sia per il principio di specialità, sia in quanto norme successive all'art. 4 *de quo* – chiaramente derogano alle disposizioni del d.lgs. n. 139/05.

Caso 14 - Iscritto all'albo che esercita attività fiduciaria quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampia o globale o di società di persone con responsabilità illimitata

Fattispecie: l'iscritto all'albo è socio gerente e illimitatamente responsabile in società di persone o socio di società di capitali aventi ad oggetto l'attività fiduciaria ai sensi della legge n. 1966/1939, essendo contemporaneamente unico amministratore o presidente o consigliere delegato o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri di amministrazione e in entrambi i casi detiene un interesse economico prevalente o meno.

Soluzione: l'attività è compatibile.



Caso 15 - Socio d'opera

Fattispecie: è socio d'opera colui che si obbliga a svolgere, a titolo di conferimento, una determinata attività/servizio nei confronti della società.

Soluzione 1: l'attività è incompatibile per il socio d'opera di società di persone, a meno che non si configuri la causa di esclusione esposta al paragrafo 5.3 delle presenti note interpretative (*"Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*), giacché l'iscritto all'albo può essere chiamato ad amministrare o liquidare società quale socio d'opera.

Soluzione 2: l'attività è compatibile per il socio d'opera di società a responsabilità limitata, sempre che non si configuri comunque uno dei casi di incompatibilità sopra riportati con riferimento alle società di capitali.

Caso 16 - Iscritto all'albo titolare o membro di impresa familiare

Fattispecie: iscritto all'albo titolare o partecipante ad un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c.

Soluzione 1: l'attività è incompatibile nel caso di titolare.

Soluzione 2: l'attività è compatibile nel caso del partecipante, salvo che l'iscritto abbia l'effettivo potere gestionale.

Caso 17- Impresa agricola

Fattispecie: per esercizio di impresa agricola si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 2135 c.c., che definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di:

- coltivazione del fondo (attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali della terra. Il fondo assume il ruolo di fattore produttivo e non di mero strumento);
- silvicoltura (attività tecnica diretta ad ottenere i prodotti del bosco, entro cicli regolari di tempo. È una speciale coltivazione del fondo nella quale non rientra la mera attività estrattiva del legname se è disgiunta dalla coltivazione del fondo);
- allevamento di animali e attività connesse.

Rientrano tra le attività connesse quelle:

- esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.



Si segnala che l'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, che dedica alle attività agricole indicate dall'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare, in caso di società di persone e cooperative, ai fini della qualifica di I.A.P. i soci devono possedere i medesimi requisiti (relativi a conoscenze e competenze, tempo di lavoro e reddito) richiesti per l'imprenditore individuale. Nel caso di società di capitali, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito, sia idonea a far acquisire agli stessi la qualifica di I.A.P.

L'esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti o conferiti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L'incompatibilità si rileva, invece, laddove la vendita o il conferimento dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa. Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l'iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo. Di contro, è ritenuto incompatibile l'esercizio di attività d'impresa agricola con l'esercizio dell'attività professionale laddove l'iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Pronto Ordini: PO 40/2011 – 114/2011 - 32/2017 - 31/2019 – 134/2020 – 268/2021 - 37/2022 - 64/2025

3.4. L'attività di appaltatore di servizio pubblico

La figura dell'appaltatore di servizio pubblico, precedentemente definita dall'art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve oggi essere ricondotta nella più ampia disciplina del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), cui si rinvia per le relative nozioni¹².

Al riguardo, si ritiene che la fornitura di servizi riguardanti l'attività tipica del Commercialista (tra cui, a titolo esemplificativo, la consulenza gestionale ad una stazione appaltante) sia pienamente

¹² Si veda, in particolare, l'allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) emanato ai sensi dell'art. 13, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023.

compatibile con l'esercizio della professione; mentre sia da escludersi quella relativa a servizi in settori speciali (ad esempio, il servizio di distribuzione dell'acqua, del gas, ecc.).

3.5. L'attività di concessionario della riscossione tributi

L'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'attività di concessionario della riscossione tributi.

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, è concessionario il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso. Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze attribuisce la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo alle società per azioni aventi come oggetto lo svolgimento:

- di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato;
- delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.

Si precisa, infine, che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei crediti, sia nazionali che locali, spetta principalmente all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che svolge questo compito dal 1° luglio 2017.

3.6. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore finanziario)

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il promotore finanziario¹³ (ora consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede) *“è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario”*. Tale attività *“è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”*. Per *“offerta fuori sede”*, ai sensi dell'art. 30 del citato decreto, si deve intendere la *“promozione”* e il *“collocamento”* presso il pubblico:

- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

¹³ Con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, la Consob ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, le nuove denominazioni di *“consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”* (in sostituzione di promotore finanziario), *“consulente finanziario autonomo”* (in sostituzione di consulente finanziario) e *“albo unico dei consulenti finanziari”* (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cd. legge di stabilità per il 2016) in vigore dal 1° gennaio 2016.



Ai sensi del comma 1, lett. e) dell'articolo 4 del d.lgs. n. 139/2005 tale attività è incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale.

Pronto Ordini: PO 24/2009 – 472/2009 – 38/2011 – 10/2018 – 12/2022

4. Incompatibilità ed esercizio di determinate professioni e attività

Alla luce dell'esperienza maturata in questi anni di operatività delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005, si fornisce di seguito una casistica relativa all'esercizio di specifiche professioni e attività per le quali, più frequentemente, si richiedono chiarimenti sulla eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività professionale.

L'elencazione che segue deve ritenersi come non esaustiva.

4.1. La professione di avvocato e di consulente del lavoro

Con riferimento all'esercizio delle professioni di avvocato e di consulente del lavoro, non esistono disposizioni di legge che ne stabiliscono l'incompatibilità con quella di dottore commercialista e di esperto contabile. Infatti, avuto riguardo alla figura del dottore commercialista, si osserva che l'art. 18, co. 1, lett. a), l. n. 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ne prevede espressamente la compatibilità con l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Quanto ai consulenti del lavoro, l'art. 26 l. n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede l'incompatibilità solo con la professione di notaio e con quella di giornalista professionista.

Di conseguenza, l'esercizio, rispettivamente, dell'attività di avvocato e di consulente del lavoro è compatibile con quello della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

4.2. Il consulente finanziario autonomo

Il consulente finanziario autonomo¹⁴ è un professionista che offre consulenza in materia di investimenti senza detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Questi è incaricato direttamente dal cliente di studiare i mercati finanziari e prospettare le alternative migliori di investimento, illustrando vantaggi, costi e rischi di ogni soluzione.

L'attività svolta dal consulente finanziario è caratterizzata:

- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso,

¹⁴ Vd. art. 18-*bis* e ss. del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;

- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati (il consulente finanziario, a differenza del promotore finanziario – ora denominato consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – non vende gli strumenti finanziari di un determinato soggetto abilitato);
- dalla circostanza che l’unica remunerazione percepita dal consulente è quella direttamente pagata dal cliente. Il compenso del consulente finanziario è assimilabile a quello di qualsiasi libero professionista che richiede il pagamento dietro l’emissione di parcella (da qui la dicitura “*fee-only*”), diversamente dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che, invece, percepiscono dalla società che rappresentano un compenso stabilito in percentuale rispetto ai prodotti venduti.

L’attività di consulente finanziario c.d. autonomo deve essere distinta dall’attività del promotore finanziario (oggi “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”), ossia il soggetto che esercita professionalmente, come dipendente, agente o mandatario, l’offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa della società o dalle sedi secondarie

L’attività di consulente finanziario indipendente, non essendo riconducibile all’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede¹⁵, non presenta situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Pronto Ordini: P.O. 22/2024

4.3. Il mediatore civile e commerciale

L’attività di mediazione civile e commerciale¹⁶, in virtù di quanto disposto¹⁷ dall’art. 1, co. 5, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, rientra tra quelle oggetto della Professione; pertanto, il suo esercizio risulta compatibile con quello dell’attività professionale.

¹⁵ L’art. 13, co. 1, lett. a) del Regolamento di attuazione degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari (adottato dalla Consob con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successivamente aggiornato con del. n. 19548 del 17 marzo 2016) prevede espressamente l’incompatibilità tra l’attività di consulente finanziario e quella di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario).

¹⁶ L’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stato introdotto dal d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, attuativo della legge delega n. 69/2009. L’emanazione del provvedimento ha completato il percorso di recepimento, all’interno del nostro sistema giuridico, della Direttiva 2008/52/CE relativa a “determinati aspetti della mediazione civile e commerciale”. Alla mediazione è stato affidato, in particolare, il compito di ridurre il carico di lavoro degli organi giurisdizionali prevedendone l’obbligatorietà, per una “vasta serie di rapporti”, preliminarmente all’azione giudiziale. Come è noto, peraltro, la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 272/2012) era intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria per eccesso di delega. Da ultimo, con l’emanazione del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 tale istituto ha trovato nuova vita nel nostro ordinamento: il provvedimento ha ripristinato la mediazione come condizione di procedibilità per le cause civili nelle materie precedentemente individuate dal d.lgs. n. 28/2010, con la sola esclusione di quelle derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

¹⁷ Vd. art. 1, co. 5, d.lgs. n. 139/2005:

Pronto Ordini: PO 55/2013 - 23/2022

4.4. Il procacciatore di segnalazioni o pregi

Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l'esercizio della professione da parte dell'iscritto. È pertanto incompatibile l'attività finalizzata a fornire a terzi informazioni relative alla propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie bancarie e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un compenso, anche non determinato in percentuale. Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria clientela possono configurare violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali¹⁸ ovvero sul segreto professionale¹⁹.

Pronto Ordini: PO 160/2011 – 34/2021 – PO 8/2024

4.5. Lo spedizioniere doganale

L'attività dello spedizioniere doganale, quale professionista iscritto nell'apposito albo professionale, con il compito di adempiere a tutte le formalità doganali necessarie nello scambio internazionale in nome e per conto del proprietario delle merci, non presenta situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

4.6. L'operatore olistico

L'attività di operatore olistico rientra nelle c.d. professioni non regolamentate disciplinate dalla legge n. 4 del 14/1/2013 (professioni non organizzate in ordini e collegi) ed è, quindi, compatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. È evidente che la stessa attività è incompatibile nel caso in cui l'operatore olistico si avvalga di una struttura organizzativa tale da integrare i presupposti di cui all'art. 2082 c.c..

Pronto Ordini: P.O. 155/2015

"L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi".

Alla luce di tale disposizione si ritiene, pertanto, che rientri tra le attività professionali lo svolgimento di attività di mediazione per quanto disposto dall'art. 4, co. 3, del Decreto del Ministero di Giustizia del 18 ottobre 2010 ("Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28") ai sensi del quale i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale.

¹⁸ Vd. Reg. (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

¹⁹ Vd. articolo 5 del d.lgs. n. 139/2005.

4.7. L'editore

L'editore è colui che svolge l'attività imprenditoriale di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i media e le reti telematiche. Tale attività imprenditoriale è incompatibile con l'esercizio della professione.

4.8. L'agente di assicurazione

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) che ha istituito il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sono iscritti nella sezione A *"gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione"*. La giurisprudenza²⁰ ha evidenziato che l'agente di assicurazione (al quale, per espressa disposizione dell'art. 1753 c.c. , si applicano, in quanto compatibili e non derogate dagli usi, le norme sul contratto di agenzia) deve essere considerato imprenditore commerciale, poiché svolge attività ausiliaria rispetto all'attività commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 2195 c.c. Conformemente a tale interpretazione, si ritiene che lo svolgimento di tale attività sia incompatibile con l'esercizio della professione.

Pronto Ordini: PO 372/2009

4.9. L'agente sportivo

Negli ultimi decenni la figura dell'agente sportivo ha assunto un ruolo sempre più centrale nel mondo dello sport, in particolare nel calcio professionistico.

Con la riforma dello sport, attuata mediante il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, la figura dell'agente sportivo ha trovato per la prima volta una disciplina organica e di carattere generale²¹. La normativa, poi integrata dal d.lgs. 120/2023, ha esteso la regolamentazione anche allo sport dilettantistico e ha dettato principi su aspetti fondamentali come il contratto di mandato sportivo, le incompatibilità, il conflitto di interessi, i compensi, l'attività in forma societaria e la rappresentanza di atleti minorenni. Si è così delineato un quadro più unitario, finalizzato a garantire imparzialità, indipendenza e tutela degli atleti.

²⁰ Vd. Cass. Civ., sez. V, 4 febbraio 2008, n. 2582 che ha statuito: *"Questa Corte, peraltro, con riferimento agli agenti di commercio, ha più volte affermato che, indipendentemente dalla complessità dell'organizzazione e dalla disponibilità di mezzi, tale attività costituisce esercizio di impresa"*. Vd. anche Cass. Civ., sez. V, 30 marzo 2007, n. 7899; Cass. Civ., 28 luglio 2005, n. 15790; Cass. Civ., sez. Lav., 21 agosto 2004, n. 16513; Cass. Civ., sez. I, 6 giugno 2003, n. 9102; Cass. Civ., sez. lav., 27 marzo 1987, n. 3022. In particolare, l'attività dell'agente di assicurazione si configura come ausiliaria dell'attività assicurativa, avente carattere commerciale.

²¹ La disciplina degli agenti sportivi trova il proprio completamento nella normativa federale e, in particolare, nel Regolamento degli agenti sportivi adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il Comunicato Ufficiale n. 255/A del 23 aprile 2025.



Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale gli stessi devono essere iscritti previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

Nonostante il chiaro intento professionalizzante, la riforma non ha risolto in modo definitivo la questione della qualificazione giuridica dell'agente sportivo. Già in passato era possibile osservare come l'attività di agente di calciatori, consistendo nella rappresentanza dello sportivo o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva, verso un corrispettivo,

- presentasse, sotto il profilo civilistico, elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (artt. 1704 e s.s. c.c.) e di quello di mediazione (art. 1754 c.c.);
- si caratterizzasse per la circostanza che l'agente di calciatori si vincola all'interesse del cliente (con obbligazioni di risultato – anziché di mezzi – tipica del contratto di attività dell'agente sportivo) e può organizzare in modo imprenditoriale la propria attività, nonché attribuire a società di capitali i diritti economici derivanti dalla propria attività.

A seguito delle novità tempo per tempo introdotte, in capo alla figura dell'agente sportivo, presentato ora come vero e proprio intermediario, permangono le suddette caratteristiche attinenti alla qualità di mediatore che questi continua a rivestire, nonché alla possibilità di esercizio di attività d'impresa commerciale. L'attività dell'agente sportivo, regolata congiuntamente dal diritto civile e dalle norme federali, presenta infatti elementi sia del mandato che della mediazione "atipica".

Alla luce di tali considerazioni, lo svolgimento di tale attività deve ritenersi incompatibile con l'esercizio della professione nella misura in cui tale attività si qualifichi come esercizio di attività d'impresa.

Pronto Ordini: PO 312/2017

4.10. Il dipendente pubblico

Ai sensi dell'art. 53, co.1, del d.lgs. n. 165/2001, che richiama quanto previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, l'impiegato pubblico non può svolgere altre attività e/o incarichi retribuiti, quali ad esempio, l'attività di libera professione. Tale divieto si fonda sul principio costituzionale per cui il dipendente pubblico è al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).

Questa limitazione di ordine generale, però, subisce un contemperamento rispetto ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 56, dispone infatti che *"le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"*. Pur essendo stata riconosciuta l'inesistenza di una incompatibilità assoluta tra esercizio della professione e status di dipendente pubblico a tempo parziale (part-time), alle singole Amministrazioni e ai singoli Ordini spetta comunque l'onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l'esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità. Il comma 56-bis del citato art. 1, aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, precisa inoltre che *"sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e*



l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 ... Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione". Tale ultima disposizione è stata oggetto di un chiarimento interpretativo da parte del Ministero della Giustizia (circolare del 1° agosto 1997) il quale ha precisato che, se ai dipendenti pubblici che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni, è possibile, argomentando *a contrario*, sostenere che questi stessi soggetti possono accettarli da privati e che quindi possono esercitare, nei limiti sopra menzionati, la libera professione.

Alla luce di tali considerazioni l'esercizio dell'attività professionale risulta compatibile con lo svolgimento di rapporto di pubblico impiego con modalità part-time²²; in ogni caso, si fa salva la possibilità per la pubblica amministrazione di valutare caso per caso ai fini di poter effettuare il proprio apprezzamento in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interessi.

Infine, deve evidenziarsi che Il Decreto-Legge n. 80 del 2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021)²³ ha introdotto disposizioni speciali per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In deroga alla normativa generale in materia di incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio di attività professionale, l'art. 1, comma 7-ter prevede che i professionisti assunti a tempo determinato per tali finalità non sono tenuti alla cancellazione dall'albo professionale e che l'assunzione non comporta la cancellazione d'ufficio; è inoltre consentito mantenere l'iscrizione alla propria cassa previdenziale (comma 7-quater). Tale deroga consente, dunque, in via eccezionale la coesistenza tra il rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato e l'esercizio della professione fermo restando che, laddove si rilevino potenziali conflitti di interesse tra l'attività professionale e l'incarico pubblico, l'amministrazione deve prevedere nel contratto la sospensione dall'albo e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel contratto deve anche essere dichiarato esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le mansioni affidate dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.

Pronto Ordini: PO 256/2010 – 284/2010 – 223/2012 - 114/2015 - 32/2018 – 51/2019 – 14/2021 – 270/2021 – 58/2022 – 153/2022 – 180/2022 – 184/2022 – 101/2022

²² È appena il caso di ricordare che si dovrà verificare anche la sussistenza delle situazioni di incompatibilità introdotte dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 190.

²³ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.



4.10.1. Il personale dipendente delle Agenzie Fiscali

In deroga all'art. 1, co. 56, della Legge n. 662/1996, che consente l'esercizio della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l'art. 4 del d.P.R. n. 18/2002 prevede che il personale delle Agenzie Fiscali non possa esercitare, in nessun caso, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è inibito in particolare, lo svolgimento delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili ed elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta e imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia Fiscale.

4.10.2. Il professore e il ricercatore universitario

La normativa in materia di docenza universitaria (che è una disciplina speciale rispetto a quella relativa al pubblico impiego) regola la possibilità di esercitare attività professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo pieno e professori e ricercatori a tempo definito²⁴.

L'art. 6, co. 9, della Legge n. 240/2010 dispone che *“l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno”*, mentre il sesto comma dell'articolo 12 che *“i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza”*.

Come può osservarsi, dunque, soltanto in caso di opzione per il regime d'impegno a tempo definito l'incarico di professore o di ricercatore²⁵ è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne (sempre che ciò non determini situazioni di conflitto di interessi con l'ateneo presso cui il soggetto svolge l'attività di docenza). Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché pubblicistiche ed editoriali. Considerata la specialità delle disposizioni relative alla docenza universitaria, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1, co. 56, della Legge n. 662/1996 (full-time/part-time del dipendente pubblico) è esclusa per i professori e i ricercatori a tempo definito, che hanno un impegno di non meno di 250 ore annuali / 200 per i ricercatori, rispetto alle 350 ore annuali del professore e ricercatore a tempo pieno.

²⁴ I professori ordinari, straordinari e associati hanno la possibilità di scegliere tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. Tale opzione deve essere richiesta al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico e obbliga a rispettare l'impegno preso per almeno un biennio.

²⁵ La Cassazione civile, con sentenza n. 389/2011, ha evidenziato come debba *«ritenersi che anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero – professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno»*.



4.10.3. Il docente presso istituti scolastici pubblici

Per il personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, l'art. 92, co. 6, del d.P.R. n. 417/1974 consente l'esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non pregiudica l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. Nel caso di rifiuto dell'autorizzazione, il docente ha facoltà di ricorrere al provveditore agli studi, che decide in via definitiva²⁶.

4.11. L'amministratore di condominio

L'amministratore di condominio è la figura con funzioni esecutive all'interno del condominio, in quanto si occupa di amministrare e gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea condominiale. Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo²⁷. A sua volta quello dell'amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato²⁸ conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali agisce. Inoltre, l'*amministratore*, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui. Ciò detto e considerato che l'ordinamento professionale include espressamente l'attività diretta all'amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e beni tra quelle oggetto della professione²⁹, tale attività deve ritenersi compatibile con l'esercizio della professione. L'esercizio in forma societaria è compatibile solo nel caso in cui si tratti di società tra professionisti iscritta all'Albo.

4.12. Il Trust

Con la ratifica della Convenzione dell'Aja, realizzata dall'Italia tramite la l. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, il nostro Paese si è impegnato a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei *trust* che possedano le caratteristiche espresse dalla stessa Convenzione.

In particolare, l'art. 2 afferma: per *"trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato"*.

La struttura del trust vede la presenza di tre soggetti "necessari": disponente (*settlor* o *grantor*), trustee e beneficiario/i (quest'ultimo obbligatorio solo nel caso in cui non si intenda costituire un trust di scopo).

²⁶ Vd. art. 508, d.lgs. n. 297/1994.

²⁷ Vd. Cass. Civ., 11 gennaio 2012 n. 177.

²⁸ Cass. Civ., 16 agosto 2008, n. 10815.

²⁹ Vd. art. 1, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 139/2005.

Al trustee viene delegata la gestione del patrimonio del soggetto disponente, il quale consegna la “*letter of wishes*” (lettera dei desideri) rappresentante gli scopi che quest’ultimo si prefigge realizzare attraverso l’impiego del proprio patrimonio, che può essere costituito da beni immobili, mobili, titoli, denaro e valute.

Eventualmente nello schema contrattuale può ricorrere anche la figura del guardiano (*protector*) cui, di norma, sono devolute le seguenti funzioni:

- 1) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente nomina e revoca del *trustee*);
- 2) il diritto di esprimere il proprio placet sulle decisioni assunte dal *trustee*;
- 3) il diritto di impartire direttive o istruzioni al *trustee* per compimento specifici atti (*protector*).

Inoltre, il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*;
- i beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un’altra persona per conto del *trustee*;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

Il trust determina un trasferimento di beni/diritti dal disponente al *trustee*; quest’ultimo diventa proprietario e amministratore dei suddetti beni con il vincolo di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo. Per ciò che attiene al patrimonio costituito in *trust*, quest’ultimo è caratterizzato dalla “segregazione”, in virtù della quale esso non si confonde né con il patrimonio del disponente, né con il patrimonio del beneficiario.

Sulla base degli elementi suesposti non si ravvisa alcuna situazione di incompatibilità laddove l’iscritto sia disponente (*settlor*), guardiano (*protector*, ruolo che peraltro può essere svolto sia da un professionista singolo che da un’associazione professionale) o mero beneficiario.

Non altrettanto immediata appare la soluzione nell’ipotesi in cui l’iscritto sia anche *trustee*.

Pacifica è in dottrina la qualificazione fiduciaria della preposizione del trustee, il quale è chiamato al compimento degli atti di gestione patrimoniale coerentemente con le istruzioni assegnate dal *settlor*.

In questo tipo di rapporto, che può interessare la figura del commercialista, il professionista conserva una propria autonomia di giudizio e non esiste un rapporto di sudditanza con il disponente che – al contrario – evidenzerebbe un ruolo di mero esecutore delle volontà del soggetto disponente. I beni ricompresi nel trust entrano nella proprietà e disponibilità del trustee che ha diritti pieni e incondizionati su tali patrimoni, ma in realtà non può disporne liberamente, dovendoli asservire alle finalità individuate nell’atto costitutivo del trust. Il trustee può essere un professionista singolo o un’associazione professionale.

In particolare, tenuto conto del fatto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell’esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali. Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l’esercizio

della professione. Resta fermo quanto rappresentato in merito alla eventuale circostanza che in capo all'iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito: *i)* un interesse economico prevalente; *ii)* una situazione di socio influente od occulto; *iii)* una situazione di influenza dominante (dimostrata da atti o fatti, che possono prescindere dal conforto di rapporti giuridici e/o di parentela o affinità), giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile. Occorre infine evidenziare che laddove il professionista fosse al tempo stesso *trustee* e beneficiario (in virtù di rapporti di parentela, coniugio o convivenza con i soggetti formalmente individuati come beneficiari, ovvero laddove questi fossero meri prestanomi) è da ravvisare un'incompatibilità con l'esercizio della professione.

Pronto Ordini: PO 255/2014 – PO 35/2024

5. I casi di esclusione di cui al comma 2

Il secondo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005 prevede: *“l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”*.

5.1 Attività d'impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservativa

L'incompatibilità deve ritenersi esclusa, ad esempio, qualora l'attività d'impresa, svolta anche in forma individuale o in forma societaria come società di capitali o società di persone, sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare.

Per quanto riguarda la gestione immobiliare, deve trattarsi di attività di pura gestione³⁰.

In relazione alla gestione patrimoniale mobiliare, si evidenzia che tale fattispecie ricomprende sia ipotesi di gestione “statica” (stabile investimento in titoli), sia ipotesi di gestione “dinamica”: per entrambe si ritiene esclusa l'incompatibilità.

Pronto Ordini: PO 135/2011 – 187/2011 – 126/2016 – 118/2023 – 136/2023 – 50/2024 – 80/2025

³⁰ Non deve ricomprendere, ad esempio, le attività di compravendita immobiliare, di costruzione, anche se in economia, alberghiera e para-alberghiera (case vacanze, bed & breakfast, affittacamere, ecc.)



5.2 Attività d'impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione

L'incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l'attività di impresa, svolta in forma societaria come società di capitali o società di persone (in cui l'iscritto sia socio illimitatamente responsabile), riguardi servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, attività cosiddette "di mezzi" o di "servizi".

Sono tali le società che svolgono l'attività di centro elaborazione dati e, a titolo esemplificativo, attività quali: la tenuta della contabilità generale o IVA, la domiciliazione e i servizi di segreteria, la tenuta della contabilità paghe e simili, ecc. (non già per l'attività a componente intellettuale che deve rimanere tipica ed esclusiva della sfera professionale).

L'incompatibilità è senz'altro esclusa nel caso in cui la società di "mezzi" o di "servizi", in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente, il potere gestorio ed eserciti il controllo della società, abbia come unico cliente il professionista stesso; in tal caso, infatti, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come "strumentali" o "ausiliari".

Laddove, invece, detta società avesse anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione di cui trattasi sarebbe applicabile solo nel caso in cui il fatturato professionale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o STP) risultasse prevalente rispetto alla quota parte del fatturato della società di servizi allo stesso imputabile, al netto del fatturato prodotto dalla società verso il professionista o allo studio associato o alla STP da questi partecipata.

Coordinatamente con l'introduzione delle società tra professionisti e coerentemente con quanto descritto nel Caso 11 che precede, qualora fosse accertato che la parte di fatturato della società di servizi strumentali o ausiliari riferibile all'iscritto, così come sopra determinata, fosse superiore al 20% del proprio fatturato professionale (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o STP), i servizi offerti da detta società non sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile.

Peraltro, considerato che i due fatturati (quello della società di servizi e quello riferibile al singolo professionista) vengono prodotti, spesso, secondo criteri diversi (per competenza il primo e per cassa il secondo), si ritiene che la verifica tra i fatturati della società e dell'iscritto vada effettuata non con riferimento al singolo anno solare, ma piuttosto sulla base della media dell'ultimo triennio. Qualora la società di servizi sia partecipata da una pluralità di iscritti all'albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista.

Esempio

Una società di elaborazione dati è partecipata da due professionisti, entrambi iscritti all'Albo:

- il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari all'80% e riveste la carica di amministratore unico;
- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 20%;

- la società fattura a terzi il 50% della propria produzione (la parte residua del fatturato è rivolta ai due professionisti soci);
- il fatturato medio della società negli ultimi 3 anni è pari a 100;
- la quota di fatturato della società da imputare a Rossi è pari a 80 e quella da imputare a Verdi è pari a 20;
- il fatturato medio degli ultimi 3 anni derivante dall'attività professionale di Rossi è pari a 60.

La società di servizi deve considerarsi principale e non ausiliaria all'attività professionale di Rossi e, pertanto, la relativa attività risulta incompatibile, essendo la media del fatturato della società di cui Rossi è socio e amministratore pari a 40 (50% di 80), mentre il 20% della media del fatturato complessivo imputabile al medesimo è pari a 20 (40 dalla società, 60 personale, per un totale di 100).

Per Verdi, che riveste la sola qualifica di socio, l'attività relativa alla società di servizi risulta invece compatibile con l'esercizio della professione.

Pronto Ordini: PO 116/2011 – 136/2011 – 129/2013 - 154/2014 – 201/2014 – 25/2017 - 92/2019 – 149/2019- 20/2021 – 191/2021 – 139/2022

5.3 Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

L'incompatibilità è esclusa anche qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

La norma tiene conto della circostanza che l'amministrazione e la liquidazione di aziende³¹ sono attività rientranti espressamente nella competenza professionale riconosciuta agli iscritti nell'albo.

Tale impostazione riprende quanto già affermato in passato dalla Suprema Corte³² che, nel valutare cause di incompatibilità, ha ritenuto l'amministrazione ammissibile o vietata a seconda che la stessa fosse svolta nell'interesse del cliente, come attività professionale, ovvero fosse esercitata per soddisfare un fine imprenditoriale, al di fuori di un rapporto professionale.

Il discrimine tra attività consentita e vietata, quindi, è stato ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria specifica competenza professionale, in contrapposizione con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse imprenditoriale proprio.

L'incarico conferito al professionista deve rispettare le norme di cui all'art. 1705 c.c. sul mandato senza rappresentanza con il quale il professionista assume l'onere di gestire, grazie alle sue capacità professionali, l'incarico nell'esclusivo interesse del soggetto mandatario.

³¹ Vd. art. 1 co.2 lett. a) del d.lgs. n. 139/2005.

³² Vd. Cass. Civ., Sez. Lav., 21 novembre 1987, n. 8601.



Ai fini della corretta valutazione della citata discriminante tra mandato del cliente e interesse proprio o altrui si citano di seguito alcuni elementi probatori che possono essere utili:

- a. mandato specifico scritto conferito dal cliente;
- b. mandato fiduciario con data certa;
- c. parcellazione dei compensi;
- d. mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli stessi) o loro assegnazione in misura non significativa e materiale per i fini sopra esposti;
- e. assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale dell'iscritto;
- f. partecipazione in misura del tutto irrilevante al capitale della società;
- g. situazioni temporanee di estrema urgenza e impossibilità ad agire diversamente in assenza dei criteri sopra esposti, come nelle ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi e simili. Si intende come situazione temporanea un periodo non superiore a tre anni.

Pronto Ordini: PO 350/2016

6. Disposizione transitoria

La modifica espressa della interpretazione assunta nel presente documento rispetto al caso dell'attività di impresa svolta in forma societaria per l'esercizio di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (c.d. attività "di mezzi" o di "servizi"), rende necessario prevedere una specifica disposizione transitoria per gestire correttamente i periodi precedenti alla nuova interpretazione, in recepimento dell'evoluzione normativa, a seguito della introduzione delle STP (art. 10, Legge n. 183/2011).

Considerato che la verifica tra i fatturati medi della società [ora, espressamente, al netto della fatturazione verso il professionista stesso (individuale, studio associato e/o STP)] e dell'iscritto passa da un periodo di rilevazione quinquennale ad un periodo di rilevazione triennale e che si riduce dal 50% al 20% il parametro di riferimento per verificare la prevalenza del fatturato della società di servizi, ai fini di escluderne la strumentalità/ausiliarità, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione delle presenti Note Interpretative, si applicheranno le regole seguenti:

- 1° anno: il periodo di rilevazione dei fatturati medi della società di servizi e del professionista di riferimento sarà quadriennale, con applicazione della nuova percentuale (20%) solo al fatturato dell'anno medesimo e applicazione della precedente percentuale (50%) ai fatturati dei tre anni precedenti;
- 2° anno: il periodo di rilevazione dei fatturati medi della società di servizi e del professionista di riferimento sarà quadriennale, con applicazione della nuova percentuale (20%) al fatturato degli ultimi due anni e della precedente percentuale (50%) ai fatturati dei primi due anni del quadriennio;



- 3° anno: il periodo di rilevazione dei fatturati medi della società di servizi e del professionista di riferimento sarà quadriennale, con applicazione della nuova percentuale (20%) al fatturato degli ultimi tre anni e della precedente percentuale (50%) al fatturato del primo anno del quadriennio;
- 4° anno: a regime, a partire da tale anno, il periodo di rilevazione dei fatturati medi della società di servizi e del professionista di riferimento sarà triennale, con applicazione della nuova percentuale (20%).

